

ALLEGATO 1

5-04807 Toni Ricciardi: Iniziative volte a eliminare le disparità di trattamento fiscale tra pensionati pubblici e privati residenti all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare la disciplina prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, ratificata dalla legge n. 459 del 1992, fanno presente come vi sia un diverso regime di tassazione per i pensionati stabilmente residenti all'estero in ragione della natura, pubblica o privata, della pensione percepita.

Infatti, in base a detta Convenzione, se le pensioni derivanti da lavoro privato sono tassate esclusivamente nel Paese di residenza del soggetto, quelle pubbliche restano, viceversa, tassate nello Stato che le eroga, con ciò determinando una disparità di trattamento tra contribuenti che risiedono all'estero e che hanno svolto carriere lavorative diverse.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere se si «intenda promuovere (...) una revisione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e adottare iniziative normative per modifiche della disciplina volte ad assicurare un trattamento fiscale equo tra pensionati pubblici e privati residenti all'estero, evitando disparità non più coerenti con i principi di uguaglianza e con l'attuale quadro europeo della mobilità dei lavoratori».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come noto, l'obiettivo generale della tipologia di convenzioni qui in rilievo risiede nell'eliminazione della doppia imposizione attraverso la ripartizione tra i due Stati contraenti dei diritti impositivi. Il singolo assetto regolatorio riflette, peraltro, la specificità delle relazioni storiche, economiche e sociali bilaterali tra gli Stati contraenti. D'altra parte, possono legittimamente sussistere dei trattamenti diversi nella legisla-

zione interna degli Stati nazionali, ciascuno dei quali assoggetta a imposizione i redditi da pensione in base alla propria legislazione domestica. In ogni caso, ove gli Stati contraenti sono anche Paesi membri dell'Unione europea, la ripartizione della potestà impositiva avviene nel pieno rispetto delle libertà fondamentali di cui ai Trattati.

Premesso quanto sopra, si fa presente che il differente trattamento dei pagamenti pensionistici privati (ex articolo 18) e pubblici (ex articolo 19) è coerente con il Modello OCSE di Convenzione fiscale, modello largamente accettato nelle relazioni tra Stati, cui pure il trattato italo-tedesco si ispira. In particolare, il Commentario al Modello OCSE, relativamente all'articolo 19, evidenzia come l'imponibilità nello Stato della fonte inizialmente rispondeva a esigenze di cortesia internazionale e di rispetto reciproco tra Stati sovrani. Lo stesso Commentario sottolinea inoltre che il principio secondo cui la potestà impositiva spetta esclusivamente allo Stato che eroga il reddito è stato recepito in un numero così elevato di convenzioni stipulate tra gli Stati membri dell'OCSE da potersi considerare ormai consolidato a livello internazionale. Viene infine chiarito che le pensioni corrisposte agli ex dipendenti pubblici sono, ai fini fiscali, assimilate ai salari o agli stipendi percepiti dagli stessi lavoratori durante il periodo di servizio attivo.

In considerazione di quanto sopra – in particolare riguardo al quadro della normativa convenzionale consolidata sia a livello della rete italiana dei trattati di specie sia a livello internazionale più generale – non sembrerebbero sussistere ragioni di carattere tecnico a sostegno della necessità di modificare i criteri di ripartizione pattizia della potestà impositiva con riguardo alle pensioni percepite dai lavoratori pubblici.

ALLEGATO 2

5-04808 De Palma: Criticità relative al regime sanzionatorio applicabile ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica degli incassi giornalieri in caso di errata indicazione del mezzo di pagamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno presente come, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento, abbia provveduto a fornire le regole che gli esercenti, a partire dal 1° gennaio 2026, dovranno seguire per garantire l'integrazione tra registratori telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronici.

Secondo quanto stabilito, anche all'esito del confronto con le associazioni di categoria, tale collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi sarà effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili sul sito dell'Agenzia.

Soggiungono che il possibile disallineamento – dovuto ad esempio a una mera irregolarità formale – potrebbe comportare un effetto sanzionatorio automatico e, pertanto, chiedono di sapere se « non (si) ritenga opportuno, in presenza della congruità dei totali, sopprimere o ridurre fortemente la sanzione descritta in premessa ovvero consentire la possibilità di correggere gli errori entro un tempo congruo ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 74, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (LB 2025), ha sostituito il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, prevedendo che: « La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei

dati, nonché la piena integrazione e integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento *hardware* o *software* mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. ».

Il successivo comma 75 ha, poi, novellato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, il cui comma 2-*quiquies* ora prevede che: « Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. ».

Alle disposizioni di cui sopra è stata data attuazione mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 424470 del 31 ottobre 2025, nel quale sono state definite le modalità operative di collegamento tra lo strumento *hardware* o *software* mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici, e lo strumento mediante il quale sono registrati e memoriz-

zati i dati dei corrispettivi; sono state definite, inoltre, le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici.

Fermo restando quanto premesso, si segnala che nelle ipotesi in cui sia tempestivamente riscontrata la non corretta indicazione del mezzo di pagamento utilizzato (dovuta ad un errore incolpevole dell'operatore o ad una diversa volontà del cliente), a legislazione vigente è già possibile proce-

dere all'annullamento del documento commerciale con l'indicazione errata delle modalità di pagamento, seguendo la procedura ad *hoc* prevista per correggere gli eventuali errori commessi all'atto della certificazione del corrispettivo ed emissione del documento commerciale. Ciò al fine di evitare l'emergere di irregolarità contabili e fiscali e l'irrogazione delle relative sanzioni fisse in virtù di errori materiali da parte dell'operatore.

ALLEGATO 3

5-04809 Alifano: Chiarimenti sulle somme escluse dal reddito imponibile dei lavoratori dipendenti, con particolare riferimento alle prestazioni di cura e assistenza dei figli fino al quattordicesimo anno di età.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa l'articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo il quale tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo specifiche deroghe, costituiscono reddito di lavoro dipendente. In particolare, la lettera *f-bis*) del comma 2 dello stesso articolo esclude dall'imposizione fiscale le somme e i servizi fruiti per prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione.

Gli Interroganti osservano, poi, che l'Agenzia delle Entrate limita il regime agevolato per i rimborsi di *baby-sitting* ai soli servizi inclusi nei piani dell'offerta formativa scolastica, creando una disparità di trattamento tra i servizi educativi scolastici e quelli forniti al di fuori delle scuole. Assumono, al contrario, che la norma disegni un perimetro più ampio, includendo anche i servizi educativi e di cura che sostengono la crescita e l'organizzazione familiare al di fuori del contesto scolastico.

Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere «se non (si) ritenga opportuno uscire dalla contraddizione in cui permane la politica fiscale dell'Esecutivo in carica, e con quali modalità intenda farlo, al fine di dare un reale sostegno ai lavoratori dipendenti e alle loro famiglie, anche attraverso iniziative di carattere normativo di competenza finalizzate a chiarire la natura non punitiva dell'imposizione fiscale citata in premessa, escludendo dal reddito da lavoro dipendente le prestazioni dei servizi di cura, assistenza e custodia dei figli fino al quattordicesimo anno di età».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Secondo l'articolo 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Tale disposizione stabilisce il principio di onnicomprensività che determina l'attrazione alla formazione del reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51 del TUIR.

La lettera *f-bis*) dell'articolo 51, comma 2, come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone, in particolare, che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».

L'Agenzia delle entrate è più volte intervenuta per interpretare la disposizione da ultimo citata, chiarendone la portata applicativa.

In particolare, con la circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 2.2, è stato precisato che le modifiche che hanno interessato la disposizione in commento (nello specifico, quelle apportate dall'articolo 1, comma 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono principalmente volte ad am-

pliare e meglio definire i servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico, che nella precedente formulazione della norma erano limitati alle « prestazioni per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche », e che il nuovo testo normativo consente di « comprendere tra i servizi di istruzione ed educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne, precedentemente escluse in quanto non contemplate e, inoltre, sostituisce la locuzione “colonie climatiche”, ormai desueta, con “centri estivi e invernali” e ludoteche ». Inoltre, con il medesimo documento di prassi, l'Agenzia ha ritenuto riconducibili alla norma anche « il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite di istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l'offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di *baby-sitting* ».

Sempre con riferimento all'ambito di applicazione della predetta deroga, prevista dalla citata lettera *f-bis*), si osserva che nella risposta a interpello dell'Agenzia n. 144

del 2024 è stato chiarito che la stessa « riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell'ambito scolastico e formativo, compresi i relativi “servizi integrativi” » e che, pertanto, i rimborsi di spese sostenute per attività sportive praticate dai familiari possono essere esclusi dal reddito solo se riferiti ad attività sportive « svolte nell'ambito di “iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica” ».

In linea con il citato orientamento, con la risposta fornita al quesito di Telefisco 2025, è stato precisato che anche per i servizi di *baby-sitting* sia possibile fruire del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente sempreché i suddetti servizi siano resi nell'ambito di « iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica ». Con la citata risposta si è voluto, quindi, chiarire che è possibile riconoscere il regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente anche per il rimborso del servizio di *baby-sitting*, purché lo stesso – in connessione con il principio regolatorio che regge la deroga – costituisca un servizio integrativo connesso al servizio educativo e di istruzione fornito dalla scuola.